



## CAUSA PASSIVA PENDENTE E ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RISCHI ED ONERI

Gentile Cliente,

con riferimento alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa s.r.l., avanti il Tribunale di Treviso (notificato il 22 gennaio 2015), e tenuto conto di quanto dichiarato, in data 5 marzo 2015, dallo studio legale incaricato, siamo a relazionare in merito all'eventuale iscrizione di un fondo per rischi ed oneri nel Vs. bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

In primo luogo, si segnala che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa s.r.l. non è immediatamente esecutivo e lo studio legale incaricato, in qualità di Vs. difensore, ha affermato che **“il rischio di soccombenza è ritenuto possibile”**. Questa dichiarazione consente di **escludere la sussistenza dell'obbligo di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri**, nel bilancio della Vs. società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in virtù di quanto previsto dal **principio contabile nazionale Oic 31**, secondo cui:

- “un fondo non può iscriversi per [...] rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote” (par. 21, lett. e);
- l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi “necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile” (par. 25);
- gli accantonamenti a fondi per rischi sono iscritti a fronte di costi e perdite di natura determinata, i cui valori sono stimati ed “il sorgere della relativa passività è solo probabile” (par. 59);
- “un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile” (par. 60).

Il **rischio di soccombenza “possibile”**, così come dichiarato dal Vs. difensore con riguardo alla controversia “Alfa s.r.l.”, non è, pertanto, sufficiente per sostenere l'obbligo di iscrizione di un corrispondente fondo per rischi ed oneri: è, invece, necessario che tale rischio sia **“probabile”**. Le due tipologie di rischio sono profondamente differenti, ovvero tra loro distinte (in tal senso, si veda anche la comunicazione dello studio legale, in cui si richiama il “rischio di soccombenza, probabile, possibile ovvero remoto”), come, peraltro, desumibile dallo stesso Oic 31, al par. 11, la cui mera formulazione letterale viene riportata di seguito:

- gli eventi futuri possono classificarsi in probabili, possibili o remoti;
- **un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile;**
- un evento è possibile quando dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di

accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza.

In conclusione, si deve, pertanto, ritenere che la Vs. società non debba iscrivere, con riferimento alla causa "Alfa s.r.l.", un fondo per rischi ed oneri, in quanto si tratta di "**passività potenziali possibili**", per le quali è sufficiente un'adeguata informativa in **nota integrativa**, riguardante i seguenti aspetti (Oic 31, par. 108):

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che determinerebbe la perdita;
- l'importo stimato;
- altri possibili effetti, qualora non siano evidenti;
- l'indicazione del parere del Consiglio di Amministrazione e dei propri consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che dovessero necessitare.

Cordiali saluti.